



# COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

UNITÀ OPERATIVA

POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

## ORDINANZA

N. 929 DEL 10.09.2008

**OGGETTO: CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.**

### IL SINDACO

**Premesso** che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di polizia dello Stato e dalla Polizia Municipale, tant'è che risultano presenti numerose prostitute e transessuali di varie nazionalità che esercitano sul territorio del Comune di Perugia.

**Valutati** gli effetti devastanti del fenomeno sulla sicurezza urbana, conclamati da efferati episodi criminali legati al mondo dello sfruttamento della prostituzione, verificatisi sul territorio comunale o fatti emergere dalla defatigante attività investigativa dagli organi di polizia, oggetto di grande attenzione da parte dei media e causa di particolare allarme sociale nella cittadinanza;

**Valutate** inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento;

**Valutato**, quanto più sopra ricordato, anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;

**Ritenuto** quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito con legge 24.07.2008 n. 125;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** l'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n. 92;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 04.09.2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

### **ORDINA**

In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque intrattenersi e/o concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada.

La violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 della D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008. Il provvedimento verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

Al fine dell'attuazione della presente ordinanza da parte del Comune di Perugia, il Prefetto richiederà al Questore, quale Autorità tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Corpo Forestale dello Stato, al Comando Polizia Provinciale di Perugia.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

RENATO LOCCHI

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	